



# COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**n. 15 del 29/04/2022**

## COPIA

<b>Oggetto:</b>	Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 di competenza del Consiglio Comunale: applicazione quota risultato presunto di amministrazione 2021
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **aprile** alle ore **17,30** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in prima convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

<b>PANI GIACOMO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>URRU MAURIZIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>LORRAI ELISA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>TEGAS MICHELE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>SCUDU SANDRO</b>	<b>PRESENTE</b>	PIRAS MATTEO	ASSENTE
<b>CUCCA NICOLA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>MELONI MARIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>PIRAS GIAN LUCA</b>	<b>PRESENTE</b>	VACCA MARCELLO	ASSENTE
DEPAU FRANCESCA	ASSENTE	DEMURTAS MARCO	ASSENTE
<b>SERRA CRISTIAN</b>	<b>PRESENTE</b>		

Quindi n. **9** (nove) presenti su n. **13** (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.  
il Signor Giacomo Pani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- con deliberazione n. 48 del 23 dicembre 2021, il Consiglio comunale ha approvato il DUP 2022-2024;
- con deliberazione n. 49 del 23 dicembre 2021, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

**Vista** la deliberazione della Giunta comune n. 25 del 25 marzo 2022 avente per oggetto "Sinistro Sig. (omissis). Approvazione schema atto di transazione per danno da insidia stradale. Determinazioni";

**Vista** la richiesta dell'Unità Operativa Segreteria concernente l'applicazione di parte della quota accantonata del risultato presunto di amministrazione 2021:

- euro 2.200,00 fondo contenzioso, per complessivi euro 2.200,00;

**Ritenuto** necessario stanziare le necessarie risorse utilizzando parte della quota accantonata del risultato presunto di amministrazione 2021 (Fondo contenzioso);

### Accertato che:

- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL:

D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 2

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 5-bis

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
  - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
  - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
  - d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
  - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 5-quater, lettera c)

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;**
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a

depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati a i contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

**Visto** l'articolo 23 del vigente regolamento comunale di contabilità, che testualmente recita:

1. Il responsabile del servizio finanziario può effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio le seguenti variazioni:

a) variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono comunicate trimestralmente alla Giunta;

**c) variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;**

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

**Preso atto**, pertanto, che la competenza del responsabile del servizio finanziario è limitata al solo utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione consistente nella mera reiscrizione di economia di spesa derivanti da stanziamento dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;

**Accertato** che la competenza nell'utilizzo della presente quota accantonata del risultato presunto di amministrazione 2021 resta in capo al Consiglio comunale poichè NON si riferisce ad economia di spesa derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate;

**Considerato** che ad oggi non è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, il cui termine è fissato dalla normativa statale al 30 aprile 2022;

**Visto** l'articolo 187, commi 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, del TUEL:

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

**L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente**, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. **Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater.** Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 16/02/2022, avente per oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024 – Aggiornamento prospetto del risultato presunto di

amministrazione 2021 di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011” concernente:

- la verifica dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo 2021 redatto al 09/02/2022;
- l'aggiornamento, AL 14/02/2022, dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 15/03/2022 avente per oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021”;

**Preso atto** che il prospetto del risultato presunto di amministrazione 2021, approvato in data 16/02/2022, presenta i seguenti valori:

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2021			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2021			€ 7.096.542,54
Riscossioni	€ 529.236,09	€ 2.548.428,41	€ 3.077.664,50
Pagamenti	€ 546.488,97	€ 2.491.398,30	€ 3.037.887,27
Saldo di cassa al 31.12.2021			€ 7.136.319,77
Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2021			€ 0,00
Fondo di cassa al 31.12.2021			€ 7.136.319,77
Residui attivi	€ 5.316.917,74	€ 966.608,27	€ 6.283.526,01
Residui passivi	€ 501.649,65	€ 434.032,54	€ 935.682,19
Differenza			€ 5.347.843,82
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			€ 330.677,09
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			€ 1.549.066,06
Risultato di amministrazione al 31.12.2021			€ 10.604.420,44
Composizione del risultato presunto di amministrazione			
Risultato presunto di amministrazione	Parte accantonata		€ 2.461.311,43
	Parte vincolata		€ 6.261.333,68
	Parte destinata agli investimenti		€ 144.638,84
	Parte disponibile		€ 1.737.136,49

**Vista** l'attestazione del responsabile dell'Unità Operativa Segreteria, redatta ai sensi dell'articolo 187, comma 3, del TUEL, attestante che l'utilizzo della quota accantonata del risultato presunto di amministrazione 2021 è necessaria esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente;

**Preso atto** della necessità di applicare parte della quota accantonata e vincolata del risultato presunto di amministrazione 2021:

n.	FINALITA'	IMPORTO	TIPO DI VINCOLO
1	Transazione di cui alla deliberazione della Giunta comunale n.25 del 25/03/2022	€ 2.200,00	Quota accantonata: Fondo contenzioso
TOTALE		€ 2.200,00	

**Verificato** che la richiesta di utilizzo della parte accantonata del risultato presunto di amministrazione 2021 trova riscontro con i valori aggiornati del preconsuntivo;

**Preso Atto** Che Dalla Verifica Trimestrale Di Cassa Al 31/12/2021 Il Saldo Di Cassa Ammonta A Complessivi Euro 7.136.319,77 Di Cui Euro 4.455.507,11 Per Cassa Vincolata;

**Vista** la propria deliberazione n. 7 del 04/03/2022 avente per oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 di competenza del Consiglio Comunale: applicazione quota risultato presunto di amministrazione 2021”;

**Dato atto** che la presente variazione:

- è rispettosa dei limiti in materia di spesa per il personale di cui alla Legge

- n.266/2005 e successive modificazioni,
- è coerente con i vincoli di finanza pubblica;

**Dato atto** che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;

**Visti** inoltre:

- lo Statuto Comunale;
- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato con Verbale n. 8 in data 22.04.2022 ai sensi dell'articolo 77 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Il Consiglio Comunale, presenti 9 consiglieri  
con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto

### DELIBERA

**Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 di competenza del Consiglio comunale: applicazione quota risultato presunto di amministrazione 2021” così come risulta dai prospetti allegati.

**Di specificare** che la quota presunta del risultato di amministrazione 2021, come risulta dal prospetto allegato al bilancio di previsione 2022/2024, redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 16/02/2022, applicata al bilancio 2022 nella presente seduta, è la seguente:

IMPORTO	QUOTA RISULTATO AMMINISTRAZIONE
€ 2.200,00	Quota accantonata: Fondo contenzioso
<b>€ 2.200,00</b>	<b>TOTALE</b>

**Di destinare** la citata quota del risultato presunto di amministrazione 2021:

n.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Transazione di cui alla deliberazione della Giunta comunale n.25 del 25/03/2022	€ 2.200,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>€ 2.200,00</b>
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE RISULTATO PRESUNTO 2021 DESTINATO</b>		<b>€ 2.200,00</b>

**Di dare atto** che:

- vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23/12/2021;
- viene conseguentemente variato il DUP – Documento Unico di Programmazione – per il triennio 2022/2024;
- dovrà necessariamente essere adeguato il piano delle risorse e degli obiettivi;
- le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri e sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica;

Successivamente, il Consiglio Comunale, presenti 9 consiglieri  
con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto

### DELIBERA

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

Il Sindaco f.to Giacomo Pani		Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Giovannina Busia
---------------------------------	--	--

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*  
FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Antonio Piras

**CERTIFICATO PUBBLICAZIONE**

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **02.05.2022**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì **02.05.2022**

Il viceSegretario Comunale

f.to Dott. Antonio Piras

--

Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.04.2022, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Cardedu, lì 02.05.2022

f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.  
Cardedu, 02.05.2022

Il Responsabile Servizio Amministrativo